



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
Ufficio VII – Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE IN MATERIA DI  
DETERMINAZIONE FONDO REGIONALE (RETRIBUZIONE DI POSIZIONE  
E DI RISULTATO a.s. 2011-2012) PER I DIRIGENTI SCOLASTICI AREA  
V DELLA LOMBARDIA**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009)**

La presente relazione illustrativa viene prodotta ai sensi dell'art. 40bis del D.Lgs 165/2001, comma 5, a corredo del CIR sottoscritto in data 7 febbraio 2012 tra le OOSS Area V della Dirigenza Scolastica della Lombardia e l'USR Lombardia e riguarda la determinazione del fondo regionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici relativamente all'a.s. 2011-2012.

Il presente CIR è stato sottoscritto in attuazione degli obblighi contrattuali richiamati dal CCNL Area V del 15 luglio 2010, con particolare riguardo agli artt. 6 e 26. La ripartizione e l'utilizzo delle risorse del fondo regionale si riferiscono all'a.s. 2011-2012, ossia al periodo intercorrente tra il 01/09/2011 e il 31/08/2012.

In Lombardia risultano funzionanti n. 1285 istituzioni scolastiche; i dirigenti scolastici in organico sono n. 884 di cui n. 857 in effettivo servizio. Tenendo conto di quanto stabilito dalle norme contrattuali, il fondo regionale derivante dai finanziamenti MIUR (€ 17.998.022,57) e dai compensi per incarichi aggiuntivi (€ 13.261,38) - per un totale complessivo di € 18.011.283,95 - è stato suddiviso nell'85% nella retribuzione di posizione e nel 15% nella retribuzione di risultato.

La retribuzione di posizione, in base a quanto previsto dal CCNL, consta di una parte fissa, definita dall'ultimo CCNL 15/07/2010, biennio economico 2008-2009, in € 3.556,68 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità, e di una quota variabile definita in relazione alle fasce di complessità assegnate alle singole istituzioni scolastiche in base ai criteri stabiliti dal CCNL 15/07/2010. In Lombardia le istituzioni scolastiche sono classificate in base a 4 fasce di complessità sulla base di un complesso ordine di criteri concordato tra Amministrazione e OOSS ad integrazione di quanto già stabilito dal CCNL. I criteri sono stati definiti nell'ambito della Contrattazione Integrativa Regionale sottoscritta in data 25 maggio 2007 e confermati anche per il corrente a.s. 2011-2012. Una ulteriore revisione verrà effettuata in seguito alla riorganizzazione della rete scolastica e al conseguente dimensionamento delle istituzioni scolastiche anche in



considerazione degli istituendi Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti, che presentano caratteristiche specifiche peculiari rispetto alle altre istituzioni scolastiche.

Il rapporto retributivo annuo attualmente esistente tra la fascia più alta e quella più bassa è di 1:1,89, mentre la distribuzione percentuale delle istituzioni scolastiche nelle menzionate quattro fasce è la seguente: 10% 1^ fascia, 65% 2^ fascia, 20% 3^ fascia, 5% 4^ fascia. Questa distribuzione ha consentito finora di creare una netta divaricazione tra scuole considerate a forte complessità in relazione ai criteri definiti e scuole a bassa complessità, mantenendo comunque una significativa percentuale di scuole nelle fasce intermedie (soprattutto nella seconda).

Per quanto concerne la retribuzione di risultato, va detto che nelle more di quanto previsto dall'art. 20 comma 10 del CCNL del 11/04/2006 ("Verifica dei risultati e valutazione del Dirigente"), la retribuzione di risultato è definita in relazione alle fasce di complessità descritte sopra, salvo particolari situazioni derivanti dall'esito di procedimenti disciplinari comportanti la sospensione del servizio del dirigente con ripercussioni sulla retribuzione di risultato.

Un particolare impatto sulla retribuzione di risultato assume in Lombardia l'istituto della reggenza, in relazione agli obblighi contrattuali previsti dall'art. 57 comma 3 del CCNL 11/04/2006. In effetti il CIN del 22/02/2007 prevede la corresponsione di una integrazione della retribuzione di risultato per un importo pari all'80% della parte variabile della retribuzione di posizione prevista per la fascia in cui è collocata la scuola affidata in reggenza. Nel corso del corrente a.s. sono stati conferiti n. 405 incarichi di reggenza annuali e circa n. 10 reggenze temporanee, ossia per periodi superiori a 60 gg ma inferiori all'anno scolastico. Queste ultime saranno liquidate in realtà con il CIR 2012-2013 sulla base dell'effettiva durata delle reggenze temporanee.

Inoltre per i dirigenti che si trovano in particolari posizioni di stato sono stati applicate le norme contrattuali specifiche sia in ordine alla retribuzione di posizione che a quella di risultato.

Infine va segnalato che nella determinazione delle quote da assegnare ad ogni dirigente si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del D.L. n. 78/2010, come richiamato dalla circolare MEF/RGS n. 12/2011, e quindi si è evitato di assegnare ai singoli dirigenti un trattamento economico complessivo superiore all'importo percepito nel 2010, ad esclusione della retribuzione di risultato e di altri emolumenti non aventi carattere fisso o continuativo.

*Milano, 7 febbraio 2012*

Il Dirigente  
Mario Maviglia

